

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (1964)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4
SPANO Ottavio (PSI), relatore alla Commissione 4

«Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale» (2116), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 1, 2, 3
ANTONIAZZI (PCI) 3
COSTANZO (MSI-DN) 3
LOI (Gruppo Misto Partito Sardo d'az.) 3
MEZZAPESA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 2
SPANO Ottavio (PSI) 3
TOROS (DC) 3

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale» (2116), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione. Nella seduta del 28 gennaio il senatore Pucci ha svolto la relazione, auspicando la sollecita approvazione del provvedimento e proponendo di richiederne l'assegnazione in sede deliberante. Stante l'assenza del rappresentante del Governo, l'esame del provvedimento è stato quindi sospeso.

Riprendiamo, pertanto, il dibattito nella nuova sede, dando per acquisita la trattazione già svolta, precedentemente al mutamento di sede.

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

In sostituzione del senatore Pucci, oggi assente, riassumerò io stesso i termini del dibattito.

Mi richiamo alla relazione già svolta nella seduta del 28 gennaio e non ritengo di dover aggiungere altro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

MEZZAPESA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, il Governo ritiene che questo disegno di legge debba essere accolto sollecitamente perchè, come è stato abbondantemente sottolineato nel corso della relazione svolta in sede referente, esso risolve nella maniera più opportuna la grave crisi che ha colpito il settore della lavorazione del pomodoro nel 1986.

Nel prendere atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, devo dichiarare che la norma relativa alla riorganizzazione del mercato del lavoro, soppressa dall'altro ramo del Parlamento, ad avviso del Governo non può essere riproposta. Infatti, ritengo più opportuno che quella norma si inserisca nel disegno di legge globale, che mi pare proprio oggi inizi il suo *iter* nell'apposita Commissione della Camera dei deputati, dopo l'approvazione del Senato.

Come ho già detto, invito i senatori della Commissione lavoro del Senato ad approvare il disegno di legge in esame, nel testo trasmessi dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Indennità straordinaria)

1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, per

almeno trenta giornate nell'anno 1985, è corrisposta in via straordinaria e limitatamente all'anno 1986 un'indennità pari a lire 30.000 per ogni giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di occupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una retribuzione pari all'ammontare dell'indennità corrisposta.

3. L'indennità di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita apposita evidenza contabile.

5. Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.

6. L'indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.

7. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.

8. Le giornate indennizzate ai sensi del presente articolo sono considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

È approvato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro».

2. Ai fini del rimborso da parte dello Stato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta apposito rendiconto delle spese sostenute.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, desidero molto brevemente riconfermare il parere favorevole del Gruppo comunista. Comprendiamo che questo provvedimento ha il carattere della straordinarietà, così come viene esplicitamente detto nella relazione che lo accompagna, ed è ovviamente limitato ad un anno. Tuttavia, consideriamo il disegno di legge un fatto ancor più significativo perchè si muove nella linea sostenuta dal movimento sindacale e dal nostro Gruppo politico con la presentazione di un apposito disegno di legge recepito dal Governo nel testo che sarà presentato al Parlamento nei prossimi giorni. Mi riferisco appunto alla revisione degli attuali criteri per la concessione del sussidio di disoccupazione

ordinario. Non voglio fare analogie con il provvedimento complessivo che il Governo intende presentare, che i sindacati hanno richiesto e che anche noi abbiamo sostenuto con un nostro disegno di legge, presentato in questo ramo del Parlamento. Tuttavia, noi riteniamo che ci si muova nella direzione giusta, garantendo un minimo di copertura economica ai lavoratori colpiti da disoccupazione, superando la prassi attuale delle 800 lire al giorno e la linea politica attuale. Se poi questo provvedimento, anche in forme diverse, verrà esteso a tutto il territorio nazionale, esso farà venire allo scoperto il lavoro sommerso, oggi non denunciato perchè non ci sono tornaconti economici a favore dei lavoratori e tanto meno a favore delle imprese.

Pertanto, consideriamo il disegno di legge in esame un provvedimento importante perchè si muove su una linea sulla quale è maturata una coscienza collettiva, circa l'opportunità di mutare gli attuali sussidi. Con questo spirito, cogliendo la filosofia complessiva del provvedimento, anche se limitato al settore specifico del pomodoro e per un anno, confermiamo il nostro voto favorevole.

TOROS. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame.

SPANO Ottavio. Devo dichiarare, a nome del Gruppo socialista, il nostro voto favorevole per le ragioni esposte dal relatore nel corso del dibattito svolto in sede referente e per le considerazioni del Governo.

LOI. Signor Presidente, anche il Partito sardo d'azione esprime voto favorevole per le considerazioni di ordine generale che sono state sin qui esposte.

COSTANZO. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano e per le considerazioni obiettive già evidenziate, esprimo il voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

11^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1987)

«Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (1964)*(Seguito della discussione e rinvio)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale», la cui discussione è stata sospesa nella seduta di ieri.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come è noto, la Commissione affari costituzionali è stata invitata a rivedere il precedente parere contrario emesso il 28 gennaio. Poichè il nuovo parere non ci è ancora pervenuto, propongo di sospendere per qualche ora la seduta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 11 e sono ripresi alle ore 13,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta dianzi sospesa. Comunico che la Commissione affari costituzionali ci ha inviato il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario.

Il distacco di dipendenti di enti pubblici

presso strutture ministeriali rappresenta questione di carattere generale, che non può essere pregiudicata da interventi legislativi di natura singolare: in tale ottica, la proroga, *ope legis*, di atti di distacco precedentemente disposti deve rivestire profili di eccezionalità, mentre nel caso in esame si è innanzi alla elevazione a 48 mesi di un periodo già prorogato (dalla legge n. 472 del 1982).

La norma introdotta dal presente disegno di legge, in conclusione, lede il principio di buon andamento dell'amministrazione e ciò induce la Commissione a pronunziarsi negativamente sul suo corso».

Dissente il senatore Garibaldi.

Poichè tale parere conferma il precedente parere contrario emesso in data 28 gennaio e risulta che la nostra Commissione non intende uniformarsi a tale parere, se non si fanno osservazioni, il disegno di legge si intende rimesso all'Assemblea.

L'esame proseguirà, pertanto, in sede referente.

(Così resta stabilito).

I lavori terminano alle ore 13,48.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO